

Codice A1610A

D.D. 12 maggio 2017, n. 205

**D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. NOVARA (NO) -
Richiedente: De Salvo Massimo Antonino. Intervento: Progetto di ampliamento edificio "Casa
di cura San Gaudenzio". Autorizzazione paesaggistica**

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente, che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Arch. Giovanni Paludi

Allegato



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

*Settore Territorio e Paesaggio
valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it*

Data

Classificazione 11.100/260/2017A000

Rif. n. 7982/A1610A del 31/03/2017

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
(Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), parte III.
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune: NOVARA (NO)
Intervento: Progetto di ampliamento edificio "Casa di cura San Gaudenzio".
Istanza: Massimo Antonino De Salvo

Esaminata l'istanza in oggetto, qui pervenuta da Comune di Novara in data 31/03/2017, con nota prot. n. 22421 del 30/03/2017, inerente una zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

considerato che gli interventi previsti consistono nella realizzazione di un nuovo edificio in ampliamento ad un complesso esistente con destinazione d'uso di clinica e del relativo parcheggio privato interno all'area pertinenziale,

verificato che ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3, l'intervento in oggetto è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano Paesaggistico Regionale riadottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 20-1442, del 18/05/2015, che sottopone le prescrizioni in esso contenute alle misure di salvaguardia previste dall'art. 143 comma 9 del Codice; considerato pertanto che a far data dalla sua adozione, non sono consentiti sugli immobili e nelle aree tutelate ai

Classificazione 11.100/260/2017A/A16000

sensi dell'articolo 134 del Codice stesso interventi in contrasto con le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché con le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b., del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte,

accertato che l'intervento proposto, ricadente all'interno dell'area tutelata con provvedimento di dichiarazione d'interesse pubblico imposto con D.M. 26 giugno 1954 avente per oggetto: "*Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente il baluardo Quintino Sella e terreni sottostanti, sita nell'ambito del Comune di Novara*"; la dichiarazione di notevole interesse pubblico tutela l'area in quanto "*(...) il baluardo Quintino Sella costituisce un punto di belvedere accessibile al pubblico dal quale si gode un vasto panorama di non comune bellezza paesistica e che pertanto è necessario per garantire il libero godimento del panorama stesso, vincolante oltre che il baluardo suddetto anche i terreni sottostanti*", appare coerente con le specifiche prescrizioni d'uso, poste in salvaguardia dal Ppr, contenute nella scheda A (079) del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte,

verificata inoltre la coerenza dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr, poste in salvaguardia,

ritenuto che l'ampliamento in progetto, presenta caratteristiche tipologiche ed architettoniche adeguate agli edifici preesistenti di cui diventerà parte integrante e, ponendosi nella porzione interna al lotto edificato, non determina alcuna forma di compromissione nei confronti delle connotazioni paesaggistiche distintive dei luoghi,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. a condizione che:

- per la copertura dell'edificio in ampliamento sia prevista una colorazione della gamma del grigio pietra (RAL 7030), quale misura di ulteriore mitigazione rispetto la componente paesaggistica dell'intorno circostante;

- per i prospetti dell'edificio in ampliamento siano previste le colorazioni identiche a quelle presenti negli edifici esistenti (grigio e rosa antico), così come indicato nella Relazione paesaggistica ivi allegata;

- per l'area a parcheggio sul lato sud, sia utilizzata preferibilmente una pavimentazione in asfalto drenante e nelle aree degli stalli a pettine siano previsti i masselli autobloccanti inerbiti, al fine di migliorare la qualità ambientale complessiva dell'ambito di riferimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D.lgs 42/2004 e s.m.i., come da ultimo modificato dall'art. 12 del D.L. 31 maggio 2014 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106, e si espleta per un

Classificazione 11.100/260/2017/A/A16000

periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Compete quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti richiamati dall'art. 3 del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni (regionali o comunali, attraverso la sub-delega) che lo stesso sia stato realizzato correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.



Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo

TORINO, 21.04.17

Alla Regione Piemonte

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA, VERBANO-CUSIO-
OSSOLA E VERCELLI

Prot. n. 5445

34.005/533

AMBITO E SETTORE :

Tutela paesaggistica

DESCRIZIONE :

NOVARA - (NO)

Bene e oggetto dell'intervento: Progetto ampliamento edificio Casa di cura San Gaudenzio

DATA RICHIESTA :

data di arrivo richiesta 14/04/2017

protocollo entrata richiesta n.4925 del 18/04/2017

RICHIEDENTE :

Massimo Antonio De Salvo - Privato

PROCEDIMENTO :

Autorizzazione paesaggistica (Art. 146 D.LGS. 42/2004 s.m.i.)

PROVVEDIMENTO :

PARERE VINCOLANTE

DESTINATARIO :

Regione Piemonte - Pubblico

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto;

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi della Parte III del D.lgs. 42 del 22.01.2004 s.m.i.;

Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza;

Esaminata l'acclusa relazione trasmessa dalla Regione Piemonte in adempimento all'art. 146 del Decreto in oggetto;

Questa Soprintendenza, valutato che l'intervento nel suo complesso risulta conforme alle disposizioni contenute nel Piano Paesaggistico Regionale e compatibile paesaggisticamente con il contesto tutelato, esprime parere favorevole alle opere proposte facendo proprie le prescrizioni impartite dalla Regione Piemonte, Settore Territorio e Paesaggio, nella citata relazione.

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.

